

Divergenze fra contitolari

I conti cointestati spesso diventano un campo di battaglia quando tra i titolari nascono conflitti. Quali i doveri della banca in caso di ordini tra loro incompatibili?



**Fabio Nicoli, avvocato e notaio,
partner studio legale Barchi Nicoli
Trisconi Gianini, Lugano e Bellinzona.**

Depositare averi comuni su un conto bancario congiunto è una soluzione frequente, che risponde a una serie di vantaggi pratici ed economici. Questo succede di regola nei rapporti familiari: il reddito e il patrimonio di coniugi o dei membri di una comunione ereditaria vengono gestiti mediante un conto comune, dove in genere la proprietà è paritaria tra i contitolari e viene loro conferito diritto di disporre singolarmente.

Il diritto di firma individuale, se da un lato permette di gestire il conto in maniera più semplice evitando la necessità di dover raccogliere il formale consenso degli altri contitolari per ogni ordine impartito alla banca, dall'altro implica un rischio evidente nel caso di divergenze tra gli aventi diritto.

La banca è infatti tenuta a dar seguito a un ordine proveniente da una persona al beneficio di un diritto di firma individuale, senza (di regola) verificare se questa disposizione sia condivisa o osteggiata dagli altri titolari del conto. Una soluzione diversa renderebbe troppo macchinosa la gestione dei rapporti con la banca e svuoterebbe di ogni senso la procura individuale. Ma che succede se la banca ricevesse dai contitolari del conto due ordini tra loro incompatibili? Lo spiega un caso recentemente al vaglio del Tribunale federale (Dtf 148 III 115).

Un padre e un figlio detenevano una relazione cointestata, di cui risultavano beneficiari effettivi in parti uguali e sulla quale disponevano di un potere di firma individuale, senza alcuna restrizione. Potevano pertanto gestire, prelevare o trasferire tutti gli ingenti attivi di quella relazione (di circa 22 milioni di euro) senza limiti. Forte di questo potere di

disporre, una mattina il padre diede alla banca l'istruzione di trasferire immediatamente 18 milioni di euro su un conto presso un'altra banca di cui era titolare con sua moglie. Il consulente responsabile della relazione contattò il figlio per informarlo dell'ordine del padre. La banca non eseguì immediatamente l'ordine, visto che i fondi disponibili sul conto non erano sufficienti, dovendo prima essere liquidati dei depositi fiduciari. Ciò permise al figlio di inviare via fax alla banca, nel primo pomeriggio di quello stesso giorno, un ordine di trasferimento di tutti gli averi disponibili dal conto cointestato su un conto di cui era il solo titolare. A fronte di due ordini di trasferimento contraddittori e incompatibili, la banca non ne eseguì alcuno, limitandosi a comunicare che in assenza di un'istruzione comune, chiara e sottoscritta da entrambi i contitolari non avrebbe eseguito alcun bonifico.

Figlio e padre contestarono entrambi la passività della banca: il primo presentando un'azione civile che chiedeva la condanna dell'istituto bancario al pagamento del suo ordine di trasferimento sotto minaccia della sanzione penale prevista all'art. 292 del Codice penale; il secondo, ma solo qualche settimana più tardi, facendo spiccare sempre nei confronti della banca un precetto esecutivo che intimava il pagamento dei 18 milioni di euro a suo tempo richiesti.

Se la prima istanza giudiziaria diede ragione al padre, la Corte di appello tutelò la posizione del figlio, a dimostrazione che la soluzione giuridica del contenzioso era tutt'altro che scontata. Ci ha quindi pensato l'Alta Corte federale a stabilire chi avesse ragione, ovvero chi avesse un diritto prioritario a ricevere l'importo richiesto, nella fattispecie il figlio.

Va qui anzitutto precisato che un conto bancario congiunto secondo il diritto svizzero costituisce un caso di applicazione della cosiddetta solidarietà attiva, nel senso che ogni contitolare-creditore può reclamare, senza il concorso degli altri, la totalità delle prestazioni e la banca-debitrice è validamente liberata verso tutti i creditori fornendo a uno solo di essi l'intera prestazione, a prescindere dai rapporti giuridici interni tra i contitolari. Ma in caso di ordini contemporanei e contraddittori da parte di persone legittimate come comportarsi?

Ebbene, salvo diverse disposizioni contenute nel contratto con la banca, quest'ultima può validamente liberarsi dando seguito all'uno o all'altro ordine. Questa sua libera scelta è però limitata sintanto che uno dei creditori solidali non abbia "giudizialmente convenuto" la banca, dove per questa azione in giudizio basta l'avvio di una procedura esecutiva, come quella promossa nel caso presentato dal padre. Posto però che il figlio aveva già a quel momento avviato un'azione giudiziaria, questi ha acquisito la priorità e la banca da quel momento non avrebbe potuto che dar seguito al suo ordine, come il Tribunale federale le ha alla fine imposto di fare, e non a quello del genitore.

È opportuno pertanto valutare bene i rischi di un conto congiunto e considerare che, nel caso di contenzioso e di disposizioni contraddittorie, meglio alloggia chi per primo arriva ad agire in via esecutiva o giudiziaria, non chi per primo ha inoltrato l'ordine alla banca.